

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6120

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARGANI, NICOTRA, VAIRO, DI DONATO, GALASSO, BIONDI,
PRINCIPE, BARGONE, PARIGI, GROSSO**

Presentata il 22 novembre 1991

Tirocinio professionale per i dottori commercialisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — In base alle attuali disposizioni di legge può esercitare l'attività di dottore commercialista il laureato in economia e commercio che abbia sostenuto gli esami di Stato e sia iscritto all'albo, tenuto e controllato dall'ordine professionale: questo, organizzato su base territoriale, fa capo ad un consiglio nazionale costituito presso il Ministero di grazia e giustizia.

È incontestabile che l'accesso alla professione debba essere preceduto da una completa verifica della preparazione tecnica e culturale del candidato, che consenta l'ingresso nell'attività professionale ai meritevoli, realizzando così il principio basilare di garanzia della qualificazione professionale offerta dallo Stato nei confronti della pubblica fede.

Perché gli esami di Stato dimostrino effettivamente che chi li sostiene possiede non solo i requisiti formali e scientifici, ma anche, e soprattutto, i requisiti tecnico-professionali per poter dignitosamente esercitare la professione, essi debbono consistere in verifiche non solo di carattere dottrinale, ma anche di carattere pratico-operativo.

Questi ultimi obiettivi possono essere più agevolmente raggiunti condizionando l'ammissione agli esami di Stato ad un periodo di tirocinio svolto dal candidato, che gli consenta di acquisire la particolare esperienza tecnico-pratica necessaria per l'espletamento della professione.

È evidente l'importanza di soddisfare l'esigenza di qualificare in modo professionale chi, fino alla laurea, si è accostato

alle materie di studio in modo teorico, senza mai vederne l'applicazione pratica. In particolare l'introduzione del periodo di tirocinio è oggi resa essenziale e indilazionabile dal sopraggiungere della VIII direttiva del Consiglio delle Comunità europee 84/253 del 10 aprile 1984, basata sull'articolo 54, paragrafo 3), lettera g), del trattato, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

La direttiva, di prossima operatività, prevede, all'articolo 4, che una persona fisica possa essere abilitata all'esercizio dell'attività professionale soltanto se ha « effettuato un tirocinio » oltre ad aver superato l'esame di idoneità professionale organizzato o riconosciuto dallo Stato.

Per quanto riguarda la determinazione delle modalità pratiche di espletamento della pratica professionale, al di là della necessaria condizione che essa si svolga presso un dottore commercialista iscritto all'albo, la presente proposta di legge non ha voluto entrare in dettaglio, riservando alla competenza del Ministro di grazia e giustizia, titolare dell'alta vigilanza e della tutela nei confronti delle libere professioni, la determinazione dei criteri tecnici adeguati per l'espletamento della pratica professionale, con decreto da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e dopo aver sentito il massimo organo esponenziale della categoria dei dottori commercialisti.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. All'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« Possono essere ammessi a sostenere l'esame di Stato per l'esercizio della professione coloro che dopo il conseguimento del requisito di cui al numero 4) del primo comma dell'articolo 31, compiano un periodo di almeno tre anni di tirocinio professionale presso lo studio di un dottore commercialista iscritto all'albo.

Il tirocinio, se effettuato presso un dottore commercialista che sia revisore contabile, è valido anche agli effetti di quanto disposto dalla direttiva CEE 84/253 del Consiglio del 10 aprile 1984, e l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie indicate nella medesima direttiva, è sostitutivo di quello ivi previsto.

Le modalità di svolgimento del tirocinio professionale di cui al quarto comma sono determinate dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto anche con riferimento al periodo transitorio, previo concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentito il parere del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ».

2. Il decreto di cui al quinto comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, n. 1067, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.